Causa 267/83

Aissatou Diatta contro Land Berlino

(domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

« Lavoratori migranti — Diritto di soggiorno della famiglia dei lavoratori »

Massime

- 1. Libera circolazione delle persone Lavoratori Diritto di soggiorno dei membri della famiglia Unicità dell'alloggio familiare permanente Presupposto non indispensabile Diritto di soggiorno autonomo a norma dell'art. 11 dell'art. n. 1612/68 Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, artt. 10 e 11)
- 2. Libera circolazione delle persone Lavoratori Diritto di soggiorno dei membri della famiglia Coniuge Coniugi che vivono separati (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 10)
- Il diritto di soggiorno contemplato a favore dei familiari del lavoratore migrante dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, benché presupponga, ai sensi del n. 3 di detto articolo, che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la famiglia, non è tuttavia subordinato al fatto che l'alloggio familiare permanente sia unico.

L'art. 11 dello stesso regolamento attribuisce ai familiari del lavoratore migrante unicamente il diritto all'esercizio di qualsiasi attività subordinata nell'intero territorio dello Stato ospitante e non può quindi costituire la base giuridica di un diritto di soggiorno autonomo, indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 10.

 Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, il quale contempla il diritto del coniuge del lavoratore migrante di stabilirsi con lui, il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fino a che non vi sia stato posto fine dalla competente autorità. Ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON del 7 novembre 1984 1

Signor Presidente, signori Giudici,

- 1. Siete stati invitati dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa suprema della Repubblica federale di Germania) a pronunciarvi su due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 10 e 11 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ².
- 2. Le questioni vi sono state sottoposte nel corso della causa seguente:

La sig.ra Aissatou Diatta, cittadina senegalese, è moglie di un cittadino francese che risiede e lavora regolarmente in Berlino-Ovest. Poco dopo il matrimonio, ella raggiungeva suo marito e si stabiliva nel di lui appartamento. Occupata come domestica a ore, otteneva, il 13 marzo 1978, un permesso di soggiorno valido sino al 16 luglio 1980. Nell'agosto del 1978 si separava dal marito nell'intento di divorziare e andava a vivere in un alloggio preso in locazione a nome proprio. Alla scadenza del permesso di soggiorno, invano ne sollecitava la proroga. Questo rifiuto, basato sulla non coabitazione dei coniugi, è oggi sottoposto al vaglio del Bundesverwaltungsgericht.

- 3. Con ordinanza 18 ottobre 1983, tale giudice, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, sospendeva il procedimento promosso dalla Diatta fino alla vostra pronuncia sulle due seguenti questioni:
- « 1) Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 vada interpretato nel senso che il coniuge del lavoratore cittadino di uno Stato membro e occupato nel territorio di un altro Stato membro risiede "presso il lavoratore" anche qualora egli sia da tempo separato dal coniuge, ma occupi nella medesima località del lavoratore un proprio alloggio.
 - 2) Se l'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 crei per il coniuge che non sia cittadino comunitario del cittadino di uno Stato membro che lavori e viva nel territorio di un altro Stato membro, un diritto di soggiorno indipendente dai presupposti dell'art. 10 dello stesso regolamento, qualora egli voglia svolgere nel territorio di detto Stato membro un'attività subordinata ».

^{1 -} Traduzione dal francese.

^{2 -} GU L 257 del 19. 10. 1968, pag. 1.